



STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE " SPERANZATTIVA ODV - ETS " - Ente del Terzo settore

Art. 1 - (Costituzione, Denominazione, Sede e Durata)

Tra gli aderenti al presente statuto si costituisce una Associazione, senza scopo di lucro, sotto la denominazione "SPERANZATTIVA - Organizzazione di Volontariato - Ente del Terzo Settore" in forma abbreviata "SPERANZATTIVA - ODV - ETS", in seguito "Associazione", nel rispetto del D. Lgs. 117/2017 e s.m.i., del Codice civile e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore. L'Associazione è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., delle relative norme di attuazione e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'Associazione ha sede in Perne (PE), Contrada Casavalignani, 10.

L'Associazione potrà istituire, trasferire e/o sopprimere sedi secondarie, uffici amministrativi, direzioni, filiali, succursali, agenzie e uffici. La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

Art. 2 - (Scopi e Finalità)

L'Associazione SPERANZATTIVA ODV - ETS è un'associazione, senza scopo di lucro, orientata all'assistenza sociale e sociosanitaria, sanitaria, di formazione e di beneficenza nei confronti di persone svantaggiate in ragioni di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali e familiari.

L'Associazione, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati, persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale delle attività di interesse generale, di seguito elencate, di cui all'art. 5 del

D.Lgs. 117/2017 lettere:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla Legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla Legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

b) interventi e prestazioni sanitarie;



di prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio del numero 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 8 giugno 2001, e successive modificazioni;

il organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

in beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 18 agosto 2016 n. 166 e successive modificazioni, o erogazioni di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

in promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000 n. 53, e i gruppi di acquisto sociale di cui all'art. 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007 n. 244;

di cura di procedo di adozione internazionale ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 186.

L'Associazione ONPRAVIVA ONL - ONL, in particolare:

1. ricerca i problemi e diffonde informazioni sulla prevenzione della nascita pre-terminale, del ritardo intrauterino di accrescimento e delle malformazioni congenite, della mortalità e dei danni perinatale;
2. promuove ogni tipo di iniziativa per stimolare e favorire la ricerca scientifica nel campo della neonatologia e delle problematiche relative allo sviluppo dei neonati a rischio;
3. collabora con i dipartimenti neonato-infantili per quanto riguarda la soluzione di problematiche organizzative dipendenti in particolare, l'aggiornamento scientifico, la dotazione di apparecchiature, le ricerche epidemiologiche, la valutazione a distanza dell'assistenza, l'assistenza e la cura dei neonati ricoverati e il miglioramento dell'organizzazione ospedaliera;

[Handwritten signature]

2. costituito da un punto di vista patrimoniale, morale e psicologico, per questo costituito, i genitori e i familiari dei neonati ricoverati;

5. promuovere l'informazione e la sensibilizzazione, a livello di cittadinanza, delle autorità e delle varie istituzioni, sui problemi dei neonati a rischio e sulla cultura della nascita in genere, dell'assistenza al puerperio;

6. sostiene l'attività di organizzazioni volontarie di cooperazione allo sviluppo in relazione alla difesa dei diritti dei bambini e alla promozione della salute fin dal concepimento assicurando anche iniziative dirette compatibili con le finalità dell'associazione a livello nazionale ed internazionale;

7. svolge in genere ogni azione utile per il perseguimento delle finalità dell'associazione ed è fatto divieto di svolgere attività diverse da quelle sopra menzionate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

L'organizzazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di veridicità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017.

Art. 3 - Identifica dei soci

Il socio è colui che aderisce alle finalità dell'associazione e contribuisce a realizzarle, senza limiti temporali alla vita associativa. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del numero richiesto, l'organizzazione dovrà dare tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro unico nazionale ed integrare il numero entro un anno. Possono essere soci dell'Associazione cittadini italiani o stranieri relativamente ai quali non siano stati fatti o compiuti in paese connesso con le finalità e le attività dell'Associazione.

[Handwritten signature]



Possano, inoltre, essere soci enti pubblici e privati le cui attività esaminate sui convegni siano
 gli soci dell'Associazione e la cui ammissione riguarda a precisi servizi di democrazia.
 Possono aderire all'organizzazione altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro a condizione
 che il loro numero non superi il cinquanta per cento del numero delle organizzazioni di volontariato.
 Possono essere soci solo persone fisiche maggiori d'età ed a esclusa la temporaneità della partecipazio-
 one alla vita associativa. L'adesione all'Associazione comporta per l'associato maggior di età il
 diritto di voto nell'assemblea per l'approvazione e la modifica dello statuto e dei regolamenti o
 per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

I soci saranno classificati nelle seguenti categorie:

Soci Fondatori: quelli cui deve riconoscersi la paternità dell'iniziativa associativa e senza il cui
 apporto organizzativo e cooperativo non si sarebbe avvertita la costituzione dell'Associazione,
 ovvero:

- Marco Giacobino, nato a Ferris (CS) 11/02/1980;
- Maria Di Genillo, nata a Castellaneta (CS) 01/03/1954;
- Gaetano Zamboni, nato a Pescara (PE) 26/08/1972;
- Federica Bualletto, nata a Caspoggio (CH) 06/05/1982;
- Dyrce Losato De Souza, nata a Fortaleza (RN) 26/12/1991;
- Renise Romualdo, nata a Pescara (PE) 09/06/1980;
- Domenico Sambrotta, nato a Vasto (CH) 04/11/1963.

Soci Ordinari: quelli (individui) dopo la relativa ammissione, in apposito libro degli associati
 tenuto a cura del Presidente) che, avendo dimostrato alte qualità morali e intellettuali e avendo s-
 panciato la massima disponibilità a svolgere qualsivoglia attività possa risultare utile al perseguim-
 ento degli scopi associativi, siano stati ammessi a far parte dell'Associazione secondo la procedura
 dell'articolo seguente.

Soci Onorari: quelli che, raggiungendo, anche parzialmente, le finalità dell'Associazione, abbiano
 conseguito meriti nella ricerca scientifica, nelle professioni mediche, economiche e nell'ambito di
 attività sportive associative, ovvero che abbiano fornito all'Associazione importanti servizi, lasc-
 ti o donazioni. Gli associati onorari hanno i medesimi diritti e doveri degli altri associati e la
 loro ammissione è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

L'assemblea può, su proposta dell'organo amministrativo, curinare un **Presidium Onorario**
 dell'Associazione scelto tra i soci onorari. Il presidente onorario resta in carica per tre anni fer-
 mo restando il diritto di recesso. Al presidente onorario non spettano poteri di amministrazione né
 poteri di rappresentanza dell'Associazione.

Art. 4 - Ammissione dei Soci

Per essere ammessi a socio è necessario presentare domanda al Consiglio Direttivo, con la conoscenza
 dello statuto modello:

- 1) indicare i dati anagrafici richiesti per la compilazione della tessera sociale e gli altri even-
 tuali dati stabiliti negli organi sociali;
- 2) dichiarare di atterrare al presente Statuto ed alle deliberazioni degli organi sociali;
- 3) pagare l'eventuale quota associativa stabilita dal Consiglio Direttivo.

L'ammissione dei soci avviene su domanda degli interessati e dietro presentazione di tutti i Soci
 Fondatori. Per l'ammissione dei Soci Ordinari e dei Soci Onorari occorre che l'accolazione della do-
 manda di ammissione sia deliberata dal Consiglio Direttivo. La deliberazione è comunicata all'inter-
 essato ed annotata nel libro degli associati. In caso di rifiuto della domanda, l'organo di ammi-
 nistrazione comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola. L'interessato associato
 può, entro 60 giorni di tale comunicazione di rifiuto, chiedere che sull'istanza sia convocato l'assem-
 blea in ordine della successiva convocazione. L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato,
 fermo restando il diritto di recesso. In ogni caso, le iscrizioni decorrono dal 1° gennaio dell'anno

[Handwritten signature and initials in blue ink]

[Handwritten signature and initials in blue ink]



nel quale la dizione è scritta. Ciascun socio ha diritto ad un voto che può essere esercitato da co-
 loro che sono iscritti da almeno 3 (tre) mesi nel libro degli associati. Ciascun associato può esp-
 pressamente fino ad un massimo di 3 (tre) associati, mediante delega scritta, anche in caso
 all'atto di convocazione. Si applicano i criteri di cui, art. 2372 del codice civile, in quanto compa-
 tibili.

Art. 5 - Doveri dei Soci

L'appartenza all'Associazione ha carattere libero e volontario, né impegna gli aderenti al rispetto
 delle riserve prese dai soci o dagli rappresentanti, secondo le disposizioni statutarie. L'associa-
 zione si uniforma ai principi di democrazia interna per garantire l'effettività del rapporto associa-
 tivo escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo
 per i soci maggiori di età il diritto di voto per l'approvazione e la modificazioni dello statuto,
 dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi.

Art. 6 - (Volontario e attività di volontariato)

L'associato volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo
 personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di
 solidarietà. La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di
 lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'organizzazione.

L'attività dell'associato volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficia-
 rio. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate
 per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite
 dall'organizzazione.

Art. 7 - (Perdita della Qualifica di Socio)

La qualifica di Socio viene meno, a seguito di delibera del Consiglio Direttivo, per la verificazione
 alternativa di ognuna delle seguenti circostanze:

[Handwritten signature and initials in blue ink]

- per rinuncia da parte del socio alla qualifica da conferirsi per iscritto, per aver contravvenuto
 alle norme e agli obblighi del presente statuto (tra cui, in particolare, a quello previsto dal pre-
 cedente art. 5) o per altri motivi che comportino indegnità;

- per mancato pagamento dei contributi per oltre 1 (uno) anno;

- per incompatibilità a partecipare alla vita associativa decisa dalla assemblea dei Soci Fon-
 datori.

In nessun caso, salvo morosa causa ovvero salvo dimissioni spontanee ovvero salvo impedimento perma-
 nente, può venir meno la qualifica di Socio Fondatore.

Art. 8 - (Organi dell'Associazione)

Gli organi dell'Associazione sono democraticamente eletti. Essi sono:

- l'Assemblea;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- Organo di controllo;
- Organo di revisione.

Assemblea

Art. 9 - (Partecipazione all'Assemblea)

L'associazione ha nell'Assemblea il suo organo sovrano.

Tutti i soci, indipendentemente dalla categoria di appartenenza, hanno diritto di partecipare
 all'Assemblea sia ordinaria sia straordinaria. L'Assemblea viene convocata in via ordinaria almeno
 una volta all'anno entro il 30 aprile per l'approvazione del bilancio dell'anno precedente, per l'e-
 venuale rinnovo delle cariche sociali e per approvare il bilancio preventivo dell'anno in corso.

L'Assemblea può, inoltre, essere convocata tanto in sede ordinaria tanto in sede straordinaria:
 a) per decisione del Consiglio Direttivo

[Handwritten signature and initials in blue ink]



Di su richiesta scritta, indirizzata al Presidente, di altro in ossequio dei soci;

o su richiesta, indirizzata al Presidente, di tutti i Soci Peritioci.

Art. 10 - (Convocazione dell'Assemblea)

La assemblea ordinaria e straordinaria sono convocate, con preavviso di almeno 10 (dieci) giorni, mediante lettera raccomandata o telegramma spediti agli associati nel domicilio risultante dal libro degli associati oppure telefono, messaggio sms o messaggio di posta elettronica inviati agli associati, rispettivamente al numero di fax, al numero di telefono o all'indirizzo di posta elettronica notificato alla associazione ed annesso nel libro degli associati. In caso di urgenza il termine di preavviso può essere ridotto a 5 (cinque) giorni. L'Assemblea può essere convocata anche in luogo diverso dalla sede dell'Associazione purché in Italia. Inoltre, è possibile partecipare alle assemblee anche via conference call ovvero mediante audiovisivo conferenza.

Art. 11 - (Costituzione e Deliberazioni dell'Assemblea)

L'Assemblea delibera a maggioranza e si ritiene validamente costituita in prima convocazione con la presenza, anche per delega, della metà più uno degli associati e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati intervenuti.

Per le deliberazioni concernenti le modifiche statutarie è necessaria la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in caso di sua assenza, dal Vice-Presidente o in assenza anche di questi, da persona designata dall'Assemblea.

I verbali delle riunioni dell'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, sono redatti da un segretario scelto dal Presidente dell'Assemblea fra i presenti.

Il Presidente o, inoltre, la facoltà, qualora lo ritenga opportuno, di chiamare un notaio per redigere il verbale dell'Assemblea fungendo questi da Segretario.

L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria, delibera, sia in prima sia in seconda convocazione, con

la maggioranza minima della metà più uno dei voti espressi, fatta salva la diversa maggioranza prevista per legge o per il presente Statuto.

In caso di parità di voti, l'Assemblea deve essere chiamata subito a ripete una seconda volta. Le deliberazioni prese in esecuzione allo statuto obbligano tutti i soci sotto an assesti, dissidenti o assenti al voto.

Art. 12 - (Forma di votazione dell'Assemblea)

L'Assemblea vota normalmente per alzata di mano. E' possibile partecipare alle assemblee anche via conference call ed esprimere il proprio voto via posta elettronica, ovvero mediante audiovisivo conferenza.

Art. 13 - (Compiti dell'Assemblea)

All'Assemblea spettano i seguenti compiti:

in sede ordinaria:

- discutere e deliberare sui bilanci e rendiconti, consuntivi e preventivi, e sulle relazioni del

Consiglio direttivo;

- eleggere i membri del Consiglio direttivo, il Presidente, i membri del Comitato di Garanzia, i membri del Collegio dei Peritioci;

- deliberare sulle direttive d'ordine generale dell'Associazione e sull'attività da essa svolta e da svolgere nei vari settori di sua competenza;

- deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario sottoposto alla sua approvazione da parte dei soggetti abilitati alla sua convocazione.

In sede straordinaria:

- deliberare sullo scioglimento dell'Associazione;

- deliberare sulle proposte di modifica dello statuto.



- deliberare sul trasferimento della sede dell'Associazione;
 - deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo o vero dal Comitato di Gestione ovvero, in mancanza, dai Soci Fondatori;
 - deliberare su ogni altro argomento riferito alla sua competenza da collegio sanitario.

Per quanto non espressamente menzionate si rimanda all'art. 23 del "Competenze Amministrative dell'Asso-Sette" (D.Lgs. n. 117/2017).

Consiglio Direttivo

Art. 14 - (Compiti del Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo ha il compito di:

- deliberare sulle questioni riguardanti le attività dell'Associazione per l'attuazione delle sue finalità e secondo le direttive dell'Assemblea assumendo tutte le iniziative del caso;
- deliberare le nomine delle persone che dovranno rivestire, relativamente ad ogni attività prevista in seno all'Associazione ovvero su iniziativa o con il patrocinio dell'Associazione nazionale, le relative cariche dirigenziali, direttive ed esecutive su proposta unanime dei Soci Fondatori;
- predisporre i bilanci e i rendiconti, preventivi e consuntivi, di sottoporre all'Assemblea secondo le proposte della Presidenza;
- deliberare l'istituzione, il trasferimento e/o la soppressione di uffici amministrativi, direzionali, filiali, succursali, agenzie e uffici;
- deliberare su ogni atto di natura patrimoniale e finanziaria;
- dare parere su ogni altro oggetto sottoposto al suo esame dal Presidente ovvero dai Soci Fondatori;

[Handwritten signature and initials in blue ink]

- procedere all'invio di ogni atto sociale alla revisione degli elementi dei soci contenuti nel libro degli associati per accertare la permanenza dei requisiti di ammissione di ciascun socio ovvero per accertare l'eventuale sopravvenienza di cause di esclusione, prendendo gli opportuni provvedimenti;

- deliberare l'ammissione della domanda per l'ammissione di nuovi soci;
 - fissare le quote di ammissione e i contributi associativi nonché le penali per i ritardati versamenti;

- deliberare sull'adesione e partecipazione dell'Associazione ad Enti e istituzioni pubbliche e private che interessano l'attività dell'Associazione stessa designandone i rappresentanti da scegliere tra i soci.

Il Consiglio Direttivo può compiere ogni atto di amministrazione per il perseguimento delle finalità associative che non sia per legge o per statuto di competenza dell'assemblea o di altro organo.

Il Consiglio Direttivo, nell'esercizio delle sue funzioni può avvalersi della collaborazione di comitati consultivi o di studio nominato dal Consiglio stesso. Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza semplice, per altro di maggioranza, in base al numero dei presenti.

Art. 15 - (Composizione del Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo è formato da 3 (tre) a 7 (sette) membri nominati dall'Assemblea Ordinaria prioritariamente tra i soci di più antica iscrizione all'Associazione. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente dell'Associazione o, in caso di sua assenza, dal Vice-Presidente e in assenza anche di questi di persona designata dal consiglio nazionale. Il Consiglio Direttivo dura in carica cinque anni e consegue fino all'Assemblea ordinaria che precede al rinnovo delle cariche sociali. Ai termini del periodo i consiglieri possono essere riconfermati. Negli intervalli tra le assemblee sociali ed in caso di dimissioni, decesso, decadenza od altro impedimento di uno o più dei suoi membri,

può essere rappresentato meno della metà, il Consiglio Direttivo ha facoltà di procedere - per cooptazione - alla integrazione del Consiglio stesso fino al limite statutario. Ai consiglieri ed ai supplenti

[Handwritten signature and initials in blue ink]



sentati dell'Associazione spedisce in indirizzo spese calcolate nei modi e con le modalità stabilite dall'Assemblea degli associati.

Art. 16 - (Funzioni del Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo si riunisce, sempre in un'unica convocazione, possibilmente una volta al trimestre e comunque ogniqualvolta il Presidente lo ritenga necessario o quando lo richieda uno dei componenti. Le riunioni del Consiglio Direttivo devono essere convocate con lettera raccomandata o telegramma spediti al consiglio di ciascun amministratore almeno cinque giorni prima della adunanza, telefonicamente o messaggio SMS o messaggio di posta elettronica inviati a ciascun amministratore almeno 3 (tre) giorni prima dell'adunanza, rispettivamente al numero di fax, al numero di telefono o all'indirizzo di posta elettronica notificato all'Associazione. Le riunioni possono essere tenute anche in luogo diverso dalla sede dell'Associazione, purché in Italia. È possibile partecipazione alle assemblee anche via conference call ed esprimere il proprio voto via posta elettronica. Le riunioni del Consiglio sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti. In caso di particolare urgenza il Consiglio Direttivo può essere convocato almeno due giorni prima. Le sedute e le deliberazioni del Consiglio sono fatte constatare da processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario, quest'ultimo nominato dal Presidente nel corso tra i consiglieri intervenuti. I consiglieri sono tenuti a mantenere la massima segretezza sulle decisioni consiliari. Soltanto il Consiglio, con specifica delibera, ha facoltà di rendere note quelle deliberazioni per le quali sia opportuno e conveniente dare pubblicità.

Presidente e Vice-Presidente

Art. 17 - (Carica del Presidente)

Il Presidente dirige l'Associazione e la rappresenta, a tutti gli effetti, di fronte a terzi ed in giudizio. Il Presidente presiede il Consiglio Direttivo nonché l'Assemblea Generale dei Soci. Il Presidente ha la responsabilità generale della direzione e del buon andamento degli affari sociali. Al

Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l'Associazione sia nei rapporti dei soci sia nei rapporti dei terzi. Il Presidente sovrintende in particolare all'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

In particolare, spetta al Presidente:

- determinare l'ordine del giorno delle sedute del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea Generale dei Soci;
- convocare e presiedere le adunanze del Consiglio Direttivo;
- richiedere, ove richiesto da presente Statuto, il parere dei Soci Fondatori;
- curare l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- convocare e presiedere l'Assemblea Generale dei Soci;
- sviluppare ogni attività finalizzata al conseguimento degli scopi istituzionali dell'Associazione;
- esercitare la sorveglianza sull'andamento morale ed economico dell'Associazione;
- curare la tenuta e l'aggiornamento dei libri degli associati;

Assieme, nei casi di urgenza ed ove non sia possibile una tempestiva convocazione del Consiglio Direttivo, i provvedimenti indifferibili ed indispensabili al corretto funzionamento dell'Associazione sottopongono gli stessi alla validità del Consiglio Direttivo nel corso del termine irragionevole di 10 (dieci) giorni;

In caso di impedimento le riunioni del Presidente sono assicurate pro tempore dal Vice-Presidente nominato dal Consiglio Direttivo tra i propri membri.

Art. 18 - (Elezione del Presidente)

Il Presidente è eletto dall'Assemblea ordinaria nell'ambito dei membri componenti il Consiglio Direttivo tra i soci di più antica iscrizione all'Associazione, dura in carica cinque anni e può essere riconfermato nella carica per non più di tre mandati consecutivi. In caso di dimissioni o di impedi-

Questo spazio, tale giudizio del Consiglio Direttivo, le funzioni del Presidente sono assente per un nome del Vice-Presidente.

Organo di Controllo

Art. 19 - (Comitato Organo di controllo)

L'organo di controllo, quale nominato, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017. L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;

- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo corretto funzionamento;

- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;

- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 10. Il bilancio sociale di atto degli organi di monitoraggio sociale.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Organo di Revisione

Art. 21 - (Organo di revisione)

È nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del D. Lgs. 117/2017 ed è fornito di un revisore contabile iscritto al relativo registro.

Bilancio

Art. 22 - (Entrate dell'Associazione)

Le entrate dell'Associazione, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, sono costituite:

- dalla quota di iscrizione da versarsi da parte di tutti i soci all'atto dell'adesione all'Associazione nella misura fissata dal Consiglio Direttivo;

- dai contributi annui ordinari dei soci, da stabilirsi annualmente dall'Assemblea ordinaria o proposta del Consiglio Direttivo;

- da eventuali contributi straordinari deliberati dall'Assemblea in relazione a particolari iniziative che richiedano disponibilità eccedenti quelle del bilancio ordinario;

- da versamenti volontari degli associati;

- da contributi/sovvenzioni di pubbliche amministrazioni, enti locali, istituti di credito e da enti in genere;

- da sovvenzioni, donazioni o lasciti di terzi e di associati;

- da proventi di attività istituzionali, direttamente correlate o complementari;

- dalla gestione dei beni che comunque divengono proprietà dell'Associazione;

- dai proventi derivanti dall'esercizio in via non professionale di eventuali attività commerciali in seno all'Associazione.

I contributi ordinari devono essere pagati in unica soluzione entro il 28 marzo di ogni anno.

È stabilita l'irreversibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e la non rivalutabilità della stessa. È fatto divieto distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione,

salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. È obbligatorio impiegare



gli uffici o centri di gestione per la realizzazione delle attività funzionali e di quelle ad esse dirette nelle contesse.

Art. 23 - (Bilancio)

Il bilancio o rendiconto annuale comprende l'esercizio sociale del 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno e deve essere presentato all'assemblea entro il 30 aprile dell'anno successivo, salvo altre disposizioni di legge e dell'art. 14 del D. Lgs. n. 117/2017.

Art. 24 - (Libri Sociali)

L'organizzazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

a) il libro degli associati tenuto a cura dell'organo di amministrazione;

b) il libro delle adesioni e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio;

c) il libro delle adesioni e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;

d) il registro dei volontari, tenuto a cura dell'organo di amministrazione.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 15 giorni dalla data della richiesta formulata all'organo competente.

Art. 25 - (Regolamento interno)

Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente Statuto potranno essere eventualmente disposte con regolamento interno di elaborazione, a cura del Consiglio Direttivo e con approvazione unanime di parte dei soci fondatori.

Art. 26 - (Scioglimento)

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio netto è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs.

117/2017, lo scioglimento dell'Associazione o dell'ente dell'assemblea, con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati, la quale provveda alla nomina di uno o più liquidatori e dell'ente in carica alla devoluzione del patrimonio.

Art. 27 - (I beni)

I beni dell'organizzazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni precari. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'organizzazione, e sono ad esse intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'organizzazione sono elencati nell'Inventario, che è depositato presso la sede dell'organizzazione e può essere consultato dagli associati.

Art. 28 (Personale retribuito)

L'organizzazione di volontariato può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 29 del D. Lgs. 117/2017. I rapporti tra l'organizzazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'organizzazione.

Art. 29 (Responsabilità ed assicurazione degli associati volontari)

Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono esentati per fatto, infatuato, nico, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

Art. 30 (Responsabilità della organizzazione)

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'organizzazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'organizzazione.

Art. 31 (Assicurazione dell'organizzazione)

L'organizzazione di volontariato può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'organizzazione stessa.

Art. 32 - (Collegio Arbitrale)

Qualsiasi controversia dovesse sorgere per l'interpretazione e l'esecuzione del presente statuto tra gli organi, tra gli organi e i soci, oppure tra i soci, deve essere devoluta alla determinazione irraggiungibile di un Collegio Arbitrale formato da tre arbitri amichevoli compositori, i quali giudicheranno "ex bono ed ex equo" senza formalità di procedura, salvo contraddittorio, entro 60 giorni dalla nomina. La loro determinazione avrà effetto di accordo direttamente raggiunto tra le parti. Gli arbitri sono nominati dal Presidente del Tribunale dove ha sede l'associazione.

Rinvio

Art. 33 - (Rinvio)

Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si rinvia alla normativa vigente in materia di enti del Terzo settore di cui al D.Lgs 3 Luglio 2017, n. 117 ed alle disposizioni del codice civile, in quanto compatibili.



Handwritten signature in blue ink: "Dario Jaceco" followed by a signature and the text "Dyree 10/05/2018".

Handwritten signatures in blue ink: "Giovanni Lintini", "Luigi Lupo", "Fede...", and "Giovanni..."